

Stagnazione o evoluzione?

Il diritto ecclesiastico generale tra il XIV e il XV secolo. Un colloquio tra storici e giuristi

Conferenza internazionale presso l'Istituto Storico Germanico di Roma, 19-23 marzo 2003

Questa manifestazione è stata sovvenzionata generosamente dalla "Deutsche Forschungsgemeinschaft" e dalla "Gerda Henkel Stiftung"

Resoconto di Ernst-Dieter Hehl

Il Liber extra (1234), il Liber Sextus (1298) e le Clementine (1317) costituiscono le raccolte sistematiche e ufficiali delle decretali papali; nell'ulteriore decorso dei secoli XIV e XV (e anche di quelli successivi fino al Codex Juris Canonici del 1918) non si hanno avuto altre codificazioni del diritto ecclesiastico. Questi due secoli del tardo medioevo si distinguono inoltre per una gran quantità di decisioni e disposizioni papali e curiali che riguardano i benefici, la penitenza e i processi, e possono essere intesi come diritto ecclesiastico applicato. Tema centrale di questa conferenza è stato il rapporto tra il venir meno di una legislazione generale, atta ad essere sistematizzata, e l'espansione di una prassi curiale legata al diritto. Il titolo propone un'alternativa provocante. Saranno stati piuttosto gli storici a essere preoccupati, perché la prassi da loro studiata si allontana in misura crescente, sul piano temporale, dalle codificazioni avvenute all'inizio del XIV secolo. Si può forse dire, in generale, che la stagnazione appartiene all'apparato concettuale dello storico e meno a quello del giurista. Pertanto, le relazioni sono state presentate per la maggior parte da storici, mentre i giuristi hanno parlato in apertura e in chiusura; prima della fine del convegno i giuristi si sono inoltre riuniti in una tavola rotonda che è apparsa come un commento giuridico a più voci alle domande (e alle preoccupazioni) degli storici. Una seconda tavola rotonda, anch'essa composta prevalentemente da giuristi, aveva affrontato tali problemi già nel tardo pomeriggio del 21 marzo, considerandoli da una prospettiva anglosassone e le sue particolari tradizioni di ricerca; in un primo momento ci si limitava a discutere le difficoltà specifiche della ricerca sul diritto ecclesiastico in territorio anglosassone che, tutto sommato, non si scostano più di tanto da quelle riscontrate nella vecchia Europa. Tuttavia, per un momento sono affiorati dei concetti atti a chiudere il solco tra approcci storici e giuridici. **James Brundage** (Kansas) ha parlato della *doctrina* dei giuristi eruditi del tardo medioevo, inquadrandola nella vita vissuta di allora, all'interno della quale si svolgeva l'attività di insegnamento. La tradizione storiografica tedesca, invece, stabilisce piuttosto una

contrapposizione tra “teoria e prassi” che rende facile saltare la dimensione della vita vissuta della quale i teorici fanno pur parte.

Peter Landau (München) ha aperto il convegno la sera del 19 marzo con la sua relazione *Punti fondamentali ed evoluzione del diritto canonico classico fino alla fine del XIII secolo*. Secondo Landau il diritto canonico classico era stato definito “nelle sue strutture fondamentali” già dal Liber Extra, mentre la legislazione papale, raccolta nelle successive codificazioni fino alle Clementine, si limitò a elaborare ulteriormente alcuni dettagli. Non il legislatore, ma la scienza canonistica era decisiva, fino alla fine del medioevo, per l’evoluzione del diritto. Landau ha identificato, in questo contesto, soprattutto due tendenze: da una parte l’adeguamento dello strumentario concettuale canonistico a quello giusromanistico attraverso gli studi eruditi di Innocenzo IV, dall’altra lo sfondo teologico della canonistica evidenziato, e tramandato al futuro, soprattutto attraverso l’opera dell’Ostiense. Fu soprattutto l’Ostiense a sviluppare inoltre, con l’orientamento alla *aequitas*, un principio di diritto estremamente flessibile e dinamico. In questa maniera sono stati indicati già alcuni criteri importanti per una valutazione dell’evoluzione avvenuta nei secoli XIV e XV, e studiata in dettaglio dal convegno.

Nella sua introduzione ai lavori **Martin Bertram** (Roma) – insieme a Ludwig Schmugge e Brigide Schwarz spiritus rector del convegno – ha preso le mosse dalle lacune, che il compendio del diritto ecclesiastico di Stutz/Feine presenta a proposito dei secoli XIV e XV, per formulare due domande: se in questi due secoli il diritto ecclesiastico si sia sviluppato ulteriormente, oppure se sia stato soltanto “amministrato”, e se il secondo assunto derivi dalle fonti stesse o dal modo in cui vengono elaborate e consultate.

Pertanto le prime tre relazioni hanno esaminato alcune forme specifiche dell’elaborazione delle fonti. **Ludwig Schmugge** (Zürich) ha delineato, nel suo contributo sulla *La canonistica nella Penitenzieria*, gli ambiti tematici, di cui si occupava la Penitenzieria, e ha dimostrato in particolare, sulla base delle suppliche, quanto fosse approfondita e diffusa la conoscenza del diritto ecclesiastico generale al di fuori della curia: molte massime giuridiche, citate senza l’indicazione della fonte, attestano tale processo, come pure il riferimento a decretali papali redatte dopo le raccolte ufficiali. – **Brigide Schwarz** (Berlin), *La Canonistica nel Repertorium Germanicum*, si è ricollegata, in chiave biografico-individuale, alle considerazioni di Ludwig Schmugge, facendo notare quanto il servizio presso la curia fosse diventato indispensabile per intraprendere una carriera giuridica. La conoscenza della prassi curiale e la formazione giuridica si riconnettono in questo contesto al passaggio dalla “centrale” romana alla “periferia”. – Nella

misura in cui **Gero Dolezalek** (Leipzig), *Le Conseguenze canonistiche della giurisdizione della Sacra Romana Rota – con particolare riferimento ai manuali della Rota del concilio di Basilea*, ha constatato che alcune Decisiones della Rota possono essere lette quale proseguimento delle raccolte ufficiali delle decretali, si è apparentemente orientato all'idea secondo cui il diritto ecclesiastico veniva ormai semplicemente “amministrato”; tuttavia, gli incunaboli delle Decisiones fanno supporre che nello stesso momento si sia manifestato un processo di diffusione della conoscenza del diritto canonico. – Durante la discussione sulle tre relazioni Brigide Schwarz ha coniato la formula di un “regno delle necessità e di un regno delle possibilità” che si rispecchiavano rispettivamente nei repertori della Penitenzieria e nel Repertorium Germanicum. La formula si riferisce all'influenza esercitata dal diritto canonico sulla vita realmente vissuta. La concessione di una dispensa da parte della Penitenzieria poteva rendersi necessaria per attuare una determinata scelta di vita, e le questioni matrimoniali coinvolgevano anche i laici; il regno delle possibilità (di carriera) si apre invece nel Repertorium Germanicum. Alla realtà politica del tardo medioevo si riferisce infine l'osservazione secondo cui i processi presso la Rota erano piuttosto legati a vicende tedesche – e dunque il riflesso di una situazione specifica della giurisprudenza all'interno dell'Impero.

I successivi relatori sono passati dalle grandi opere di raccolta ed elaborazione delle fonti alla dimensione e ai problemi dell'agire concreto, limitandosi in un primo momento alla centrale romana. **Othmar Hageneder** (Wien), *Tecnica papale dei rescritti: Dottrina canonistica e prassi curiale*, si è occupato dell'importanza della *veritas precum* quale presupposto dei privilegi papali nella *forma communi* e con stesure *ex certa scientia* che, inoltre, spesso hanno fatto ricorso alla *plenitudo potestatis* del papa; a questi ultimi vanno accostati anche i diplomi *motu proprio*. Il problema generale era quello di dover dar forma alla relativa decisione e amministrazione da parte del papa senza una precisa conoscenza delle situazioni locali. – **Patrick Zutshi** (Cambridge), *La registrazione delle lettere papali durante il papato d'Avignone (1305-1378)*, ha esaminato le cause della preponderanza della documentazione, presente nei registri papali, rispetto a quella presso i destinatari, e l'ha spiegata con il fatto che non era necessario conservare i privilegi individuali concessi oltre la morte del beneficiario. – **Brigitte Hotz** (Konstanz), *Dalla decretale alla regola di cancelleria: le prerogative di successione nel XIV secolo*, ha dimostrato, come le norme del Liber Sextus, rivolte a risolvere la concorrenza tra i diritti a subentrare in carica, vennero modificate, nelle regole di cancelleria, attraverso le richieste di priorità o di presenza. Caratteristiche individuali del petente (soprattutto titoli accademici, ma anche vicinanza al papa o ad un cardinale, appartenenza all'alta nobiltà) divennero i criteri prioritari, e in questo contesto si attribuì validità alle regole di cancelleria, in parte espressamente, anche

nell'ambito dei tribunali. – **Orazio Condorelli** (Catania), *Dottrine sulla giurisdizione ecclesiastica e teorie del consenso: il contributo dei canonisti e teologi (secoli XIV-XV)*, ha fatto vedere, alla fine della prima giornata, come i due filoni, l'uno giuridico e l'altro teologico, si siano nuovamente ricongiunti in Zabarella, Tudeschi e Nicola Cusano.

L'importanza concreta del diritto canonico per tutta l'Europa ha sottolineato **Peter Herde** (Würzburg), *Le raccolte di formule per diplomi papali quale fonte del diritto ecclesiastico tardomedievale*, perché le concezioni del diritto, in esse contenute, influenzarono le *lettres de justice* dei sovrani francesi (ad esempio a proposito del problema della *veritas precum*), e la giurisdizione delegata reale si orientò spesso ai criteri di quella papale. All'indirizzo pratico delle raccolte di formule egli ha contrapposto le grandi raccolte di lettere (Tommaso di Capua e altri) del XIII secolo, messe insieme per interessi stilistici; quelle lettere, che avevano rilevanza per il diritto ecclesiastico, erano piuttosto rari e atipici per la vita quotidiana. – **Andreas Meyer** (Marburg), *La nuova edizione delle regole di cancelleria papali del tardo medioevo: stato dei lavori*, ha presentato dei risultati di cui egli stesso è rimasto sorpreso. Perché spesso le regole di cancelleria si continuavano a copiare anche quando erano già state superate da nuove. Le copie provengono per la maggior parte dalle regioni austriache e tedesche. In quale maniera tali scoperte rispecchiassero ancora l'effettiva struttura giuridica presente in quelle regioni, e all'interesse per il diritto, di questo problema si è poi parlato a lungo. – **Götz-Rüdiger Tewes** (Köln), *Diritto e prassi giuridica della dataria papale intorno al 1500*, ha esaminato un fenomeno specifico manifestatosi nell'amministrazione finanziaria papale. Egli ha studiato la formazione di un ufficio finanziario "personale" del papa al quale, a partire da Sisto IV, era stato conferito quasi esclusivamente il potere di composizione (in particolare a proposito dell'acquisizione di benefici e delle questioni matrimoniali), ripartito fino ad allora tra diversi uffici. – **Harald Müller** (Berlin), *Competenza e decenza: costi processuali presso i tribunali curiali nel tardo medioevo*, ha relativizzato il facile giudizio morale sul fiscalismo papale. Egli ha constatato che il calcolo dettagliato dei costi, e l'obbligo dei perdenti di pagare, avevano un effetto acceleratore (contenendo dunque i costi del processo); le parti e, successivamente, i loro notai venivano inoltre resi responsabili per l'allungamento dei processi, sicché dopo il periodo del Papato avignonese si badava alle competenze specifiche del notaio. In riferimento alla Francia, Thomas Basin si è orientato al modello curiale, e per questo motivo il relatore ha avanzato l'ipotesi secondo cui l'evoluzione del diritto ecclesiastico, in ambito europeo, non avesse già dettato le norme, ma avesse almeno funzionato come modello. – L'emanazione delle norme, e la loro trasmissione, hanno costituito il punto centrale delle riflessioni di **Tilmann Schmidt** (Rostock), *La recezione del Liber Sextus*. La bolla promulgativa relativa al Liber

Sextus (come successivamente anche a proposito delle Clementine) era diretta alle università, dove infatti avveniva la recezione decisiva – accompagnata ben presto, secondo quanto i manoscritti conservati testimoniano, da commenti scientifici che a loro volta venivano recepiti. Già molto presto si era aperto, secondo il relatore, “un itinerario di pubblicazione gerarchico, per così dire naturale” verso gli arcivescovi e gli ordini, come dimostrano i riferimenti al Liber Sextus, fatti durante i sinodi provinciali, o le direttive, emanate dai superiori degli ordini, di procurarsi il testo (o almeno i capitoli importanti per la vita monastica). Risulta invece difficile capire quanto ne siano stati recepiti i contenuti; qui il relatore è ritornato alla concreta giurisprudenza curiale e con ciò al tema del convegno, vedendo nell’esplicita dispensa da alcune disposizioni del Liber Sextus il segnale di una stagnazione del diritto ecclesiastico, per così dire una forma di “recezione negativa”.

I processi di recezione, ai quali hanno accennato i relatori da Peter Herde fino a Tilmann Schmidt, spostano l’interesse dalla centrale “romana” alle situazioni locali. Due relatori hanno trattato i sinodi regionali, e cioè la messa in pratica del diritto ecclesiastico generale della quale i vescovi erano responsabili. **Antonio Garcia y Garcia** (Salamanca), *I sinodi diocesani nella penisola iberica (secoli XIV-XV)*, si è concentrato in particolare sul sinodo diocesano e sulla visitazione quali organi direttivi del vescovo locale. **Peter Johanek** (Münster), *I sinodi particolari del tardo medioevo tedesco e il diritto ecclesiastico*, ha sottolineato l’impulso che i concili e decreti papali diedero ai sinodi provinciali. Nella legislazione statutaria dei sinodi provinciali si manifestava un “processo di trasformazione” del diritto ecclesiastico generale, dove problemi particolari venivano sottomessi alle norme generali. All’inizio del secolo XIV l’arcivescovo di Magonza, Peter von Aspelt, raccolse gli statuti della città in un unico corpo che era strutturato come il Liber Extra/Liber Sextus. Nel corso del secolo successivo gli statuti assunsero, come ha constatato il relatore, un carattere teologico-pastorale più marcato.

Il Johanek aveva già ammonito di non ridurre il diritto ecclesiastico agli aspetti procedurali e penali. Questo suggerimento è stato ripreso nell’ultimo giorno del colloquio da **Mario Ascheri** (Siena), *I trattati De ornatu mulierum e il diritto canonico*. Del problema del lusso si erano interessati sia i teologi (Tommaso d’Aquino) che i giusromanisti. Che fin dall’inizio del secolo XIII se ne occupassero gli statuti cittadini, fu probabilmente una conseguenza della discussione all’interno della Chiesa. La stessa trattatistica affondava le sue radici negli ambienti universitari. Essa seguiva una linea moderata, preconditionata dalle sue basi argomentative (Graziano), mentre polemisti e predicatori sostenevano più spesso tendenze radicali.

I quattro interventi successivi hanno avuto in comune l'assunto secondo cui le basi giuridiche dei problemi, da essi rispettivamente considerati, erano state definitivamente poste, e trattate sistematicamente, sebbene talvolta in modo sommario, già nel XIII secolo. **Bernhard Schimmelpfennig** (Augsburg), *Norme per la concessione delle indulgenze nei registri papali*, ha infatti rilevato la ristretta base legislativa su cui poggiano i titoli "De poenitentiis et remissionibus" nel Liber Extra/Liber Sextus, sicché la prassi poteva farsi valere in modo particolarmente forte. – **Wolfram Benzinger** (Berlin/Konstanz), *L'evoluzione dell'inquisizione contro gli eretici dopo il 1298 nello specchio delle Litterae papali: prospettive e problemi*, ha considerato il Liber Sextus il punto d'arrivo dell'evoluzione giuridica che nel corso del secolo XIII aveva visto un'ampia sistematizzazione in questo campo. Nel successivo secolo i riferimenti a decreti più antichi erano rari nelle lettere papali; evidentemente bastavano le regole di fondo raccolte nel Liber Sextus. I provvedimenti concreti si trovavano invece in misura crescente nei manuali dell'inquisizione; essi creavano alla lunga un sistema giuridico compatto in cui il papa non avrebbe più costituito l'istanza decisiva. Benché si trattasse di una "raccolta privata", il "Directorium inquisitorum" del 1376 assunse in questo modo il carattere di una codificazione. – Anche **Karl Borchart** (Würzburg), *Parrocchie e benefici con cura d'anime: problemi di diritto ecclesiastico relativi alla cura d'anime locale nel tardo medioevo*, ha constatato che per il Papato venivano meno le possibilità di esercitare la sua influenza. È vero che anche i *beneficia minora* erano di competenza dei papi, almeno in linea di massima, ma già le regole di cancelleria limitavano il loro potere. Pertanto gli evidenti difetti non possono essere imputati ai papi, benché questi, dall'altra parte, siano stati ben poco interessati a promuovere delle riforme. Anche gli effetti dei concili riformatori rimasero limitati, e raramente la letteratura canonistica si occupò del problema. – **Thomas Wetzstein** (Frankfurt/M.), *La lunga ombra di un grande periodo: la procedura di canonizzazione alla vigilia della Riforma*, ha sottolineato l'importanza del processo erudito per l'attuazione della procedura; all'interno di essa, gli esami in loco per la verifica delle notizie intorno a miracoli avvenuti formavano una sorta di equilibrio con la decisione del papa e dei cardinali. I commenti giuridici sulla canonizzazione si tenevano su una linea piuttosto tradizionale, mentre i trattati si concentravano soprattutto sulle questioni pratiche. In questa dicotomia si può vedere un riflesso del rapporto tra centrale e periferia. Attribuendo alla centrale la stagnazione teorica, e conferendo alla periferia la spinta dell'evoluzione attraverso la prassi, ci si deve chiedere se ciò non sia stato una conseguenza delle diverse condizioni di fondo che caratterizzavano rispettivamente le situazioni locali e la centrale romana.

Quanto meno l'osservazione, se non sia il vero ruolo dei giuristi proprio quello di essere conservatori (nel senso di conservare), fatta da **Emanuele Conte** (Roma) durante la seconda

tavola rotonda sul tema *Commenti dal punto di vista dei giuristi*), è andata in questa direzione. Un punto centrale della discussione, ripreso poi anche dai relatori e dall'uditorio, è stato invece la proposta di non riassumere i molteplici risultati nei due concetti di stagnazione ed evoluzione, ma di vedervi un processo che portava alla certezza del diritto. I giuristi e gli storici hanno usato accenti diversi. Nell'elaborazione di procedure, e nella possibilità di richiamarsi a un diritto consultabile, i giuristi hanno visto i presupposti per la genesi della certezza del diritto; in questa prospettiva, come hanno ben dimostrato le relazioni, non si può parlare di stagnazione nei secoli XIV e XV. Tuttavia, l'esito e la durata di un processo continuavano a rimanere imprevedibili, sicché la certezza del diritto era data, per il singolo individuo, solo in modo limitato. Su questo aspetto hanno insistito gli storici, ma anche loro sono stati ben coscienti del fatto che durante i secoli XIV e XV venivano aperti itinerari ed elaborati metodi per far valere i propri diritti in modo non conflittuale, e per comporre le controversie attraverso procedure ordinate. I mezzi offerti a questo proposito dal diritto ecclesiastico – anche ciò è stato sottolineato ripetutamente – servivano poi come modello per altri ordinamenti giuridici nell'Europa latina.

Knut Wolfgang Nörr (Tübingen) ha proposto, nel suo contributo, alcune considerazioni conclusive e utili per ulteriori ricerche. Sulla base delle singole relazioni, egli ha visto nella domanda guida del colloquio: “Stagnazione o evoluzione?” un'approccio analitico-euristico, e non un tentativo di dare un giudizio di valore. Con forza il relatore ha richiamato l'attenzione su un fatto fondamentale che caratterizzava l'evoluzione del diritto ecclesiastico a partire dal XII secolo, e cioè sulla stretta connessione tra le decretali papali e la loro recezione nella scienza e nelle scuole, resa possibile solo attraverso le raccolte. Le decretali, la raccolta e il commento scientifico costituivano, nella recezione del diritto, un'unità inscindibile. La crescente diffusione di elementi del diritto ecclesiastico al di fuori della centrale era in gran parte dovuta al sistema scientifico medievale. Di fronte a un venir meno della legislazione papale attraverso le decretali, avvenuto a partire dal XIV secolo, ulteriori conoscenze sull'evoluzione del diritto sarebbero possibili soprattutto mediante un esame di quanto la letteratura canonistica e i trattati siano stati vicini alla prassi della curia. Le *Extravagantes*, le regole di cancelleria, e le decisioni della rota erano in ogni caso riconosciute come fonti del diritto. Sottolineando il peso della scienza dell'epoca, il relatore ha fatto ricorso a un motivo che aveva avuto un ruolo decisivo sia durante la tavola rotonda giuridica appena terminata, sia in quella “anglosassone” del giorno precedente.

La domanda: “Stagnazione o evoluzione?”, secondo il Nörr di natura euristica, non sarebbe dunque da interpretare – e chi ha partecipato al convegno, del resto denso di contenuti, potrebbe averne riportato proprio quest'idea – nella prospettiva di una semplice dicotomia tra teoria e

prassi, ma come tema da sviluppare soprattutto a partire da un insieme di condizioni della vita realmente vissuta che hanno determinato lo studio del diritto ecclesiastico: nella centrale romana, nella recezione e attuazione in loco, nell'elaborazione e utilizzazione scientifiche da parte di un commento o un trattato. Che le persone operanti fossero attive non solo in uno di questi ambiti, e in che modo i manoscritti e le conoscenze in esse contenute girassero, questo è stato rilevato ripetutamente dai singoli contributi presentati al colloquio. Domande e indagini giuridiche e storiche hanno pertanto aperto lo sguardo su alcuni processi di "condensazione formata". Questa formula è stata forgiata da Peter Moraw a proposito dell'Impero tardomedievale; al di là del problema di "stagnazione o evoluzione" (spesso è stata utilizzata, quasi inconsapevolmente, la parola "progresso"), essa rende evidente il ruolo centrale che il diritto ecclesiastico e la sua applicazione hanno avuto nel mondo dei secoli XIV e XV. (trad. di Gerhard Kuck)